

Allegato alla deliberazione consiliare n. 4 del 31 marzo 2021.

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
(*Provincia di Belluno*)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI POSTI D'ORMEGGIO SUL LAGO DI
CENTRO CADORE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO SUL LAGO DI CENTRO CADORE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione, all'interno del territorio comunale, dei posti d'ormeggio sulle sponde del lago di Centro Cadore, rivolto alle imbarcazioni che sostino sul lago e sponde per più di 1 giorno;

Gli ormeggi in oggetto sono costituiti da un manufatto in cemento del diametro di cm 50 circa, con golfare all'apice, contrassegnato da una targhetta con il numero di posto barca.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la concessione devono essere presentate da chi usufruirà dell'unità di navigazione.

La domanda redatta in carta semplice (*e su apposito modello fornito dall'Ente*), sarà trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnata a mano al protocollo dell'Ente.

Possono richiedere l'assegnazione di n. 1 ormeggio tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

Non sono ammesse più domande per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata e controfirmata in modo leggibile.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione, con riportati:

- i dati anagrafici del richiedente (*nome, cognome codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail ed eventuale PEC*);
- i dati relativi alla residenza anagrafica (*via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.*);
- i dati per i residenti all'estero (*comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – il domicilio eletto in Italia*);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (*denominazione e tipo d'Ente o Società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, indirizzi mail ed eventuale PEC*);

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi pontili/attracchi;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione di assegnazione ed all'invio agli Uffici Comunali - entro i termini prescritti - dell'attestazione dell'avvenuto pagamento
- di impegnarsi a presentare fotografia in primo piano a colori, formato 10 x 15, dell'unità di navigazione.
- Ogni modifica dei dati contenuti nella domanda già presentata deve essere tempestivamente comunicata agli uffici dell'Ente.
- La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 3 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le attività professionali o le associazioni sportive che vorranno istituire una propria area di ormeggio dovranno:

- presentare una apposita domanda con i dati fiscali e la planimetria del luogo ove intendono ormeggiare le imbarcazioni
- fornire all'ente una lista di imbarcazioni che verranno ormeggiate con le caratteristiche tecniche e foto a colori di ognuna e il fac-simile del contrassegno che intendono apporre sui natanti come riconoscimento;
- comunicare all'ente qualsiasi modifica venga fatta, sia ai posti di ormeggio sia alle imbarcazioni ormeggiate ed al loro numero totale.
- dovranno dotare i natanti di un apposito contrassegno da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile.
- nel periodo invernale (1 novembre - 28 febbraio) le imbarcazioni dovranno essere rimessate in un luogo sicuro e concordato con l'ente, fornendo la planimetria catastale del luogo previsto per il servizio;
- tenere gli ormeggi efficienti e decorosi intervenendo tempestivamente in caso di manutenzioni necessarie.

La domanda in questo caso ha valenza fino a revoca da parte dell'Ente, per qualsiasi motivo, o del richiedente.

ART. 4 - RISERVA DI POSTI D'ORMEGGIO

L'Ente può stabilire quote di riserva dei posti d'ormeggio per qualsiasi motivo ritenga necessario. (per turismo a breve sosta, per mezzi da lavoro o di soccorso, manifestazioni, etc.).

ART. 5 - MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

I posti d'ormeggio saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle richieste al protocollo dell'Ente, tenendo conto dei seguenti requisiti:

- se il richiedente ha la propria residenza nel territorio dell'ente, ha la priorità su altre domande;
- i posti verranno assegnati partendo dal numero più basso fino a riempire consecutivamente i posti disponibili.

Le valutazioni e le decisioni sull'assegnazione dei posti barca sono di competenza del Responsabile del Servizio e il suo giudizio rimane insindacabile.

Il titolare che intende sostituire l'unità di navigazione deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche all'ufficio interessato.

Nel caso in cui il titolare dell'unità di navigazione la sostituisca senza avvisare preventivamente l'Amministrazione Comunale la concessione del posto barca è automaticamente revocata.

In caso di impossibilità di utilizzo, dovuta a qualsiasi causa, da parte dell'utente del posto barca assegnato, l'Ente si riserva di assegnare - ove ne abbia la disponibilità - una diversa postazione.

La concessione ha validità dal 1° marzo al 31 ottobre dell'anno di presentazione della domanda.

ART. 6 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio è rilasciato dall'Ente un apposito contrassegno da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile. Le unità di navigazione senza il contrassegno, potrebbero essere ritenute abusive e pertanto il comune si riserva di provvedere alla loro rimozione ed alla segnalazione agli organi di vigilanza per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento del canone d'uso nei modi e termini stabiliti dall'Ente. Devono inoltre provvedere al pagamento del canone contestualmente all'assegnazione, facendo pervenire all'Ente apposita ricevuta. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

Ogni anno, nel periodo invernale (1° novembre - 28 febbraio), nessuna imbarcazione dovrà sostare sulle rive del lago, eccezion fatta per la fattispecie di cui al precedente art. 3, pena l'applicazione della

sanzione amministrativa da € 100,00 (cento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Nel caso in cui l'imbarcazione non venga rimossa, l'ente la rimuoverà con addebito dei costi al proprietario.

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare all'ufficio preposto tutte le successive variazioni delle informazioni riportate in sede di presentazione dell'istanza.

ART. 7 - CANONE PER L'ASSEGNAZIONE

Il canone per l'assegnazione del singolo posto barca è stabilito dalla Giunta dell'Ente, con apposita deliberazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari.
3. È vietato effettuare scarico di liquidi o gettare e detenere sull'imbarcazione ormeggiata senza persone a bordo materiali che possono comunque inquinare o sporcare lo specchio d'acqua dell'approdo o usare i servizi igienici di bordo.
4. È vietato effettuare deposito di materiali o attrezzature, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco e allo sbarco e senza creare intralcio alla circolazione.
5. È vietato effettuare riparazioni e/o lavori nell'area destinata agli ormeggi che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri utenti.
6. È vietato lasciare l'unità di navigazione nell'approdo non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza;
7. È vietata l'attività di balneazione, prendere il sole, pescare o sostare in modo inoperoso nell'area degli ormeggi.
8. È vietato modificare o, in ogni modo, manomettere il proprio ormeggio o quello di altri.
9. L'assegnatario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
10. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto d'ormeggio; dovrà essere presentata un'ulteriore domanda.
11. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Amministrazione Comunale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
12. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale e la conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
13. L'assegnatario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune; l'imbarcazione dovrà essere dotata di n° 4 parabordi di adeguato diametro onde evitare danni alle altre imbarcazioni, di una catena metallica di dimensioni adeguate collegata all'ormeggio assegnato e di un robusto sistema di ancoraggio in acqua mediante uso di corpo morto.
14. L'assegnatario che arrechi danno alle strutture degli ormeggi, ai beni demaniali e/o imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
15. L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare

riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente. Si deve inoltre assicurare che sia sempre saldamente ormeggiata e non invada gli altri spazi d'ormeggio.

16. L'assegnatario non deve creare danno ambientale e paesaggistico, nonché inquinamento.
17. L'assegnatario non deve avere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti dei posti d'ormeggio.
18. Gli assegnatari sono tenuti alla verifica delle condizioni dell'ormeggio dato loro in gestione e in caso di danni avvisare immediatamente l'Ente.
19. In relazione alla dimensione ed alla stazza dell'imbarcazione, il Comune può imporre all'assegnatario il posizionamento di una seconda trappa di sicurezza, al fine di scongiurare danni alle imbarcazioni limitrofe ed alle strutture comunali, da posizionarsi a cura e spese dell'assegnatario.

Qualora si ravvisino uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l'Ente disporrà la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione del posto d'ormeggio. Dette inadempienze o comportamenti saranno rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati secondo le disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter migliorare la gestione degli ormeggi l'assegnatario si impegna a comunicare all'Ente ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dall'ente nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggiano.

Parimenti, non sono riconoscibili responsabilità all'ente per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore o fenomeni naturali (*vento forte e moto ondosso, etc.*).

ART. 10 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

La decadenza dell'assegnazione è dichiarata dall'Ente nei seguenti casi:

1. cessione a terzi del posto barca assegnato;
2. gravi comportamenti all'interno del lago che provocano danni agli ormeggi ed ai natanti ormeggiati;
3. false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione;
4. inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal presente regolamento.

La pronuncia di decadenza in ogni caso non dà diritto al rimborso della parte del canone versato e non goduto.

ART. 11 - RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

L'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:

1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quella adibita ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido;
6. non venga rimossa, come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, dalle rive del Lago dopo il termine del periodo di concessione annuale (*1° marzo – 31 ottobre*);

7. non vengano rispettate le altre norme di cui al precedente articolo 8.

La rimozione, disposta con apposita ordinanza dell'Ente, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

L'imbarcazione, trascorsi 60 giorni di custodia, potrà essere messa in vendita ed il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato dall'Ente.

Entro detto termine l'assegnatario o proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario, o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno a carico dell'ente.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

ART. 12 - RINUNCE

L'assegnatario potrà in qualsiasi momento rinunciare all'assegnazione senza rimborso alcuno della quota di canone pagata e non goduta.

ART. 13 – MESSA IN ACQUA DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE

La messa in acqua delle unità di navigazione dovrà avvenire nelle zone appositamente indicate nella planimetria allegata e segnalate sul posto con una tabella; l'accesso alla riva con veicoli e carrelli è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'intervento di messa in acqua.

ART. 14 - SANZIONI PECUNIARIE

1. Chiunque effettui l'ormeggio dell'unità di navigazione per più di 1 giorno in area diversa da quella regolamentata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. In caso di attracco abusivo nelle aree appositamente individuate sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
3. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
4. Chiunque acceda alla riva con veicoli o carrelli, anche al fine di porre in acqua le unità di navigazione, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
5. Le violazioni al presente regolamento sono determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/00 e le conseguenti sanzioni sono accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri e i principi dettati dalla Legge 689/81 e successive modifiche.
6. I contravventori sono ritenuti responsabili per tutti i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni maggiore responsabilità civile o penale.
7. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione e alle relative norme attuative.

ART. 15 - SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.
3. Le misure di ripristino di cui al comma 2 consistono nel:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;
 - b) obbligo di sospendere una determinata attività.
4. Qualora dalla violazione del presente regolamento derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.
5. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., agli stessi è intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.
6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.
7. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da € 50,00 (*cinquanta/00*) a € 500,00 (*cinquecento/00*).
8. In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

ART. 16 - CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo in luogo ben visibile il possesso del relativo titolo, ovvero l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ente, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: *luogo e numero del posto d'ormeggio e anno di validità della concessione*.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura dell'assegnatario del posto d'ormeggio, in modo che sia visibile.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'autorità demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi al presente regolamento sono svolte principalmente dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 17 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale.

ART. 18 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.

Le suddette variazioni dovranno essere approvate dall'Ente

ART. 19 - CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

L'assegnatario dichiara di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del presente regolamento, che di norma sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione del posto barca.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Belluno

(Allegato A)

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO D'ORMEGGIO.

Spett.le

Comune di:

- ☐ Calalzo di Cadore - PEC comune.calalzodicadore.bl@pecveneto.it
☐ Domegge di Cadore – PEC protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it
☐ Lorenzago di Cadore – PEC comune.lorenzagodicadore.bl@pecveneto.it
☐ Lozzo di Cadore – PEC comune.lozzodicadore.bl@pecveneto.it
☐ Pieve di Cadore – PEC pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: richiesta assegnazione posto barca presso ormeggio di _____ di Cadore.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ C.A.P. _____

Via _____ recapito telefonico _____

cell. _____ e-mail: _____

C.F. _____ PEC: _____

CHIEDE

l'assegnazione di un posto barca nel seguente porticciolo:

- ☐ Località “*Miralago*” – Pieve di Cadore;
☐ Località “*Lagole*” – Calalzo di Cadore;
☐ Località “*Campeggio*” – Domegge di Cadore;
☐ Località “*Casetta*” – Domegge di Cadore;
☐ Località “*Ponte Domegge*” – Domegge di Cadore;
☐ Località “*Cridola*” – Lorenzago di Cadore.
☐ Località “*Colonie*” – Lozzo di Cadore.

A tal fine dichiara:

- di essere il responsabile dell'unità di navigazione per il quale si richiede il posto
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare il regolamento oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'assegnazione o del rinnovo e all'invio agli uffici dell'Ente, entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- di accettare e rispettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto del regolamento per la concessione di posti di ormeggio presso il lago di Centro Cadore.

_____ li _____

In fede

Allega alla presente copia di un documento d'identità (Carta d'identità / Patente di Guida / Passaporto, ecc.)

SCHEDA DATI

DIMENSIONI DELLA BARCA

Lunghezza fuori tutto _____

Larghezza fuori tutto _____

Colore _____

Scopo primario di utilizzo _____

Foto imbarcazione _____